

IN FAMIGLIA

# INCONTRI CON I NIPOTI: I DIRITTI DEI NONNI ACQUISITI

Una recente sentenza della Cassazione si è espressa sul ricorso presentato da un anziano e dalla sua seconda moglie. Riconoscendo anche a quest'ultima il diritto di frequentare le nipotine



di **Claudia Balzarini**  
Avvocato

**I**n molte famiglie i nonni costituiscono un valido **aiuto per conciliare lavoro e crescita dei figli**. Tuttavia, può accadere che quando i nonni “non servono più”, o quando i genitori non vanno d'accordo, **gli anziani non riescano più a vedere i nipotini**. Per porre rimedio a queste situazioni, il Codice civile stabilisce chiaramente che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

**Si tratta pur sempre di una norma posta a tutela del minore**, quindi è escluso che un bambino possa essere costretto a vedere i nonni se non li conosce e se frequentarli gli provoca disagio. La norma si riferisce a situazioni in cui fra nonni e nipoti esistono già rapporti che meritano tutela.

Di recente la Corte di cassazione (con sentenza n. 19780 del 2018) ha fatto un ulteriore passo avanti **attribuendo a una nonna acquisita il diritto di continuare a vedere le nipotine**. A presentare il ricorso erano stati un nonno e la sua seconda moglie che avevano sempre avuto rapporti

affettuosi e frequenti con le nipotine, **fino a che la separazione dei genitori aveva portato a una sospensione dei contatti**.

I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto del nonno, ma avevano dichiarato che la sua **seconda moglie non era legittimata, non avendo con le bambine un legame di sangue**.

Di contrario avviso s'è mostrata la Cassazione, che ha richiamato alcuni precedenti della Corte di giustizia europea, secondo i quali gli Stati devono **favorire il più possibile i contatti del minore con le persone appartenenti al suo nucleo familiare inteso in maniera ampia**, se tali relazioni si traducono in un beneficio per il bambino.

**Il nonno e la sua seconda moglie hanno dimostrato che le bambine soggiornavano spesso a casa loro** dove avevano persino una loro stanza, piena di giochi, e la loro abitazione era piena di fotografie di entrambi (il nonno e la moglie) ritratti insieme alle bambine sorridenti.

**Pertanto, il ricorso della nonna acquisita è stato accolto.** ●

## LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Ho avuto in eredità un grande appartamento nel quale vorrei intraprendere un'attività di *bed and breakfast*. Tuttavia, il regolamento condominiale vieta l'attività di affittacamere o pensione.

**MICHELE M., ALBENGA**

— **Prima di tutto va chiarito che solo il regolamento contrattuale di condominio (ovvero quello approvato da tutti o predisposto dal costruttore e da tutti accettato) può limitare l'uso della proprietà privata. Inoltre, proprio di recente il Tribunale di Milano ha chiarito che l'attività di *bed and breakfast*, nel quale si**

